

## ALLEGATO A

*Criteria per la formazione della graduatoria per il collocamento delle persone con disabilità (art. 1) e della graduatoria delle altre categorie protette (art. 18) di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, presso i datori di lavoro pubblici e privati.*

Viene superata la graduatoria annuale con requisiti al 31/12 dell'anno precedente.

La graduatoria viene elaborata ogni qualvolta ci sia una specifica chiamata.

Le persone entrano in graduatoria al momento dell'iscrizione.

La graduatoria è formulata tenendo conto di tutti gli iscritti alla data di elaborazione, in ordine decrescente di punteggio (dal punteggio maggiore al punteggio minore).

A parità di punteggio è data priorità alla persona da più tempo iscritta nelle liste del collocamento mirato, in caso di ulteriore parità viene data precedenza alla persona di minore età.

Il punteggio per la graduatoria è elaborato tenendo conto dei seguenti criteri:

- percentuale di invalidità (massimo 100 punti);
- anzianità di iscrizione (massimo 50 punti);
- indicatore della situazione economica equivalente ISEE (massimo 50 punti);

e secondo le seguenti modalità di ponderazione:

1. La percentuale di invalidità civile o invalidità del lavoro: assegnazione di un punteggio pari alla percentuale di invalidità.

Alla categoria delle persone sorde/ sordomute si assegna la percentuale dell'80% ai sensi della Legge 26 maggio 1970 n.381 e ss.mm.ii .

Per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi di servizio si opera l'equiparazione nella posizione mediana di cui al Decreto Presidente della Repubblica 18 giugno 1997 n. 246.

Categoria invalidità	Percentuale invalidità
1°	95%
2°	85%
3°	75%
4°	65%
5°	55%
6°	45%
7°	35%

2. Anzianità di iscrizione: attribuzione di 2 punti ogni mese di anzianità, fino ad un massimo di 48 punti per due anni di anzianità.

Nel caso la persona abbia più di 24 mesi di anzianità di iscrizione nelle liste Legge 68 è riconosciuto sempre un punteggio di anzianità pari a 50.

3. ISEE: al lavoratore con ISEE pari a zero euro, viene dato un punteggio di 50 punti, diminuito di 0,5 punti ogni 500 euro di ISEE, fino all'azzeramento dei 50 punti.

Alla persona che non presenta un ISEE in corso di validità non è assegnato alcun punteggio ISEE.

Il modello ISEE da utilizzare è quello ordinario o standard.

Per le persone appartenenti alle altre categorie protette di cui all'art. 18 della L. 68/99, viene formulata graduatoria separata, applicando gli stessi criteri sopra evidenziati tranne quello relativo alla percentuale di invalidità, fermo restando il diritto di precedenza riservato alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla L.407/98 e alle categorie ad esse equiparate.